



Il regolamento, che è parte integrante del PTOF, è stato redatto e approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 3 novembre 2025 con delibera n. 2 ed è stato adottato dal Consiglio d'Istituto, nella seduta del 5 novembre con delibera n. 65.

Sommario

FINALITA' DEL REGOLAMENTO	4
CAPITOLO I -NORME GENERALI	5
Capo I - ORGANI COLLEGIALI E DI PARTECIPAZIONE SCOLASTICA	7
ART. 1 DEFINIZIONI	7
ART. 2 CONSIGLI DI CLASSE E INTERCLASSE	7
ART. 3 ASSEMBLEE DEI GENITORI	7
ART. 4 MODALITA' TELEMATICA DELLE RIUNIONI DEGLI O.O.C.C.	8
ART. 5 CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI	8
CAPITOLO II - ORGANIZZAZIONE e FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA	8
ART. 6 CRITERI FORMAZIONE CLASSI	8
ART. 7 CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI VARI ORDINI DI SCUOLA	9
A. ISCRIZIONI IN CORSO D'ANNO	9
ART. 8 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI ALUNNI IN CASI PARTICOLARI	10
ART. 9 DIARIO DELL'ISTITUTO	10
ART. 10 ORARIO DELLE LEZIONI	10
ART. 11 CALENDARIO SCOLASTICO	10
ART.12 INGRESSI E RITARDI	11
ART. 13 ENTRATE POSTICIPATE E USCITE ANTICIPATE	11
ART.14 USCITA REGOLARE DEGLI ALUNNI	11
SCUOLA PRIMARIA	11
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	11
ART. 15 INTERVALLI	12
ART. 16 UTILIZZO DELLE PALESTRE	12
ART. 17 ASSENZE	12
ART. 18 RIAMMISSIONE DOPO INFORTUNIO/INTERVENTO CHIRURGICO	12
ART 19 SOMMINISTRAZIONE FARMACI	13
ART. 20 COLLOQUI INDIVIDUALI CON LE FAMIGLIE	13
ART. 21 ESONERI	13
CAPITOLO III- RISORSE TECNOLOGICHE DI RETE	14
ART. 22 GESTIONE DELLE RISORSE DIGITALI E DELLA STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE	14
A. REGISTRO ELETTRONICO	14
B. LABORATORI E AULE MULTIMEDIALI	15
ART. 23 PREVENZIONE E	14
CAPITOLO IV – VIGILANZA E SICUREZZA	17
ART. 24- VIGILANZA	17
A. VIGILANZA IN CLASSE	17

B. VIGILANZA SULLE CLASSI	18
C. VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITÀ SPORTIVA	18
D. VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE, I VIAGGI E LE VISITE D'ISTRUZIONE	18
E. VIGILANZA SUI MINORI DISABILI	19
F. VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO	19
ART. 25 SICUREZZA	19
ART. 26 ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI	19
CAPITOLO V - GENITORI	19
Art. 27 RESPONSABILITÀ GENITORIALE	19
Art. 28 COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA	20
ART. 29 ASSICURAZIONE E CONTRIBUTI RICHIESTI ALLE FAMIGLIE	20
CAPITOLO VI- CRITERI GENERALI DI ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI	20
Art. 30 PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE	20
Art. 31 MODALITÀ E TEMPI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI DA PARTE DEL DS	21
CAPITOLO VII- USCITE DIDATTICHE, VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	21
ART. 32 ORGANIZZAZIONE	21
CAPITOLO VIII - <i>PRIVACY</i>	22
All. 1 Regolamento di disciplina degli alunni di scuola secondaria di primo grado	23

FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è espressione dell'autonomia dell'Istituto, sancita dall'art. 117 della Costituzione e disciplinata dal DPR 275/1999, è un documento redatto nel rispetto degli ordinamenti dello Stato e delle competenze e responsabilità di ciascuna componente: Dirigente Scolastico, personale scolastico (docenti, collaboratori, personale ATA) e famiglie. È un documento che persegue la finalità di garantire il buon funzionamento del servizio scolastico e dei ruoli specifici di ciascuna componente. Per tutto quanto non venga qui espressamente previsto, si rimanda alla normativa vigente e alle circolari ministeriali, che governano e amministrano ogni aspetto della scuola.

Il presente Regolamento è stato elaborato tenendo conto del complesso delle principali fonti normative, contratti del personale della scuola, D.L. vo 297/94, D.L. vo 81/08, D.P.R. 249/98, DPR 275/99, Legge 207/2015 e dei decreti attuativi che regolano i diversi ed articolati aspetti dell'istituzione scolastica.

L'elaborazione e successiva adozione del Regolamento, nell'ambito dell'autonomia scolastica, sono avvenute in conformità alla **Legge 150/2024** e al **Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 134, che modifica lo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998)**, introducendo nuovi obblighi, doveri e modalità sanzionatorie, al fine di affrontare i fenomeni, sempre crescenti, di violenza fisica e psicologica e di bullismo.

Il presente *Regolamento* sarà modificabile solo per effetto di nuove e diverse disposizioni ministeriali (le disposizioni ministeriali sono prescrittive e sovraordinate ad ogni *Regolamento* interno), oppure per deliberazione del Consiglio di Istituto a maggioranza assoluta.

Le proposte di variazione dovranno essere sottoposte all'attenzione del Consiglio di Istituto dopo essere state condivise nell'ambito dei competenti Organi Collegiali e a seguito di opportuna verifica di compatibilità con la normativa vigente.

Il Regolamento di istituto è improntato a uno spirito di collaborazione con tutti i protagonisti della scuola, di efficientamento dei momenti della vita scolastica e di organizzazione all'insegna di una proficua, efficace e pacifica convivenza, che ha lo scopo di portare alunni e alunne ad apprendere in un clima sereno e responsabile.

Il rispetto del Regolamento da parte di tutta la comunità della scuola è sancito dalla sottoscrizione del Patto di corresponsabilità educativa, firmato a inizio anno e oggetto di lavoro e confronto tra genitori, educatori e alunni/e. Il Patto è uno strumento di lavoro nelle classi e sottintende la fiducia reciproca e l'orizzonte comune del successo formativo dei nostri studenti.

Gli indirizzi generali dell'Istituto Comprensivo e quelli specifici di ogni grado di scuola sono finalizzati alla promozione del successo formativo di ciascun alunno, attraverso il perseguimento delle finalità educative e nel rispetto delle Nuove Indicazioni Nazionali D.M. 254/2013 e successive integrazioni per:

1. favorire la crescita e la valorizzazione della persona considerando: - i ritmi dell'età evolutiva; - le differenze e identità di ciascuno; - le scelte educative della famiglia;
2. innalzare i livelli di istruzione e le competenze di studenti e studentesse al fine di: - garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo; - contrastare le disuguaglianze socioculturali; - educare alla cittadinanza attiva; - prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica;
3. la cooperazione scuola/genitori, in coerenza con l'autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione.

Il Regolamento di istituto è la carta legislativa scolastica che stabilisce le modalità organizzative e gestionali della scuola volte a garantire la realizzazione del PTOF secondo criteri di trasparenza, coerenza ed equità. Le configurazioni dell'organizzazione scolastica descritte discendono dalla normativa vigente e dalle caratteristiche degli alunni, della scuola, delle famiglie e delle Comunità

locali.

Ha la finalità di:

1. determinare le regole per il funzionamento generale dell'Istituto Scolastico;
2. regolamentare i comportamenti individuali e collettivi;
3. contribuire attraverso l'osservanza degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, al conseguimento delle finalità educative e formative proprie dell'istituzione scolastica.

Tali finalità saranno perseguite da tutte le componenti che interagiscono nella e con la scuola: alunni, genitori, operatori scolastici e Comunità locale.

In sostanza, il decreto prevede un rafforzato impegno delle scuole nell'individuare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, così come situazioni in cui si evidenzia l'uso o abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Le sanzioni disciplinari prevedono fra l'altro che, in caso di sospensione fino a due giorni, gli studenti partecipino ad attività di approfondimento sulle conseguenze del comportamento messo in atto; per sospensioni superiori ai due giorni, gli studenti dovranno svolgere anche attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le scuole o all'interno delle stesse scuole.

Le norme che il *Regolamento* contiene agiscono e si inseriscono in questioni ampie, come le finalità educative, la democrazia nella Scuola e il bisogno di sperimentare, per costituire una risposta concreta alla domanda di rinnovamento continuo della società in cui viviamo e garantire alle singole componenti dell'azione educativa (alunni, docenti, genitori, personale amministrativo e collaboratori scolastici) pari dignità. Nella diversità dei ruoli, il *Regolamento* opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascun alunno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

Il Consiglio di Istituto favorirà l'accrescimento delle capacità di partecipazione alla vita della Scuola, impegnandosi a richiedere la collaborazione educativa delle famiglie.

I **principi generali** ai quali il Regolamento dell'Istituto Comprensivo si ispira sono i seguenti:

- **Rispetto**- Il ruolo, il valore e la dignità di ciascuno (Dirigente Scolastico, docenti, genitori, alunni, personale non docente) devono essere riconosciuti e garantiti, nel rispetto dei ruoli.
- **Ascolto**- È necessario impegnarsi all'ascolto, per valorizzare le idee e le opinioni proprie e altrui, che hanno diritto di convivenza, evitando conflitti inutili.
- **Coerenza**- La coerenza dà valore alle regole perché consente di praticarle nei diversi contesti: a scuola, a casa e nell'ambito del territorio di appartenenza. Le regole sono al servizio della collettività, dunque vanno accettate sia quando sono gradite sia quando impongono limiti.
- **Tolleranza**- La regola in ambito scolastico non ha l'obiettivo di allontanare, bensì quello di dare a ciascuno un ruolo, nel rispetto della propria personalità e di quella altrui. I membri della Comunità sono chiamati alla tolleranza reciproca.

CAPITOLO I -NORME GENERALI

- 1 Chiunque operi o sia presente nella scuola è tenuto responsabilmente:
 - 1.1 al rispetto di sé e degli altri;
 - 1.2 al rispetto delle norme che ne regolano la vita comunitaria;
 - 1.3 a un abbigliamento consono all'ambiente scolastico;
 - 1.4 alla salvaguardia e al rispetto dei locali e del patrimonio scolastico.
- 2 A norma di legge a chiunque è fatto divieto di fumare negli ambienti scolastici e negli ambienti di pertinenza della scuola. Al fine di garantire la salute di tutti, è fatto divieto di fumare all'interno del perimetro scolastico, ai sensi dell'art. 4 del DL Istruzione (n.104/2013). Il DL estende il divieto di fumo alle aree all'aperto delle istituzioni scolastiche e introduce il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e all'aperto. Per la violazione dei divieti è prevista l'applicazione di

sanzioni amministrative pecuniarie, i cui proventi saranno utilizzati per attività formative finalizzate all'educazione alla salute.

Il Responsabile del procedimento è individuato dal Dirigente Scolastico tra il personale della scuola.

- 2.1 L'ingresso nella scuola è regolamentato e costantemente custodito;
- 2.2 i collaboratori scolastici hanno il compito di mantenere chiusi i cancelli durante tutto l'orario scolastico e di vigilare l'ingresso di persone che non siano docenti in servizio;
- 2.3 nella sede centrale gli estranei possono solo accedere agli uffici;
- 2.4 in tutti i plessi l'ingresso agli estranei non è ammesso senza autorizzazione del Dirigente Scolastico o del Referente di plesso; nessun estraneo, ivi compresi i genitori e parenti/tutori degli alunni, può accedere alle aule e ai corridoi se non autorizzato dal Dirigente Scolastico o dal Referente di plesso;
- 2.5 l'intervento di esperti per attività didattiche richiesto dai docenti è deliberato dal Collegio Docenti o calendarizzato e comunicato per iscritto al Dirigente Scolastico che ne autorizza l'ingresso.
- 3 Il Dirigente Scolastico autorizza la distribuzione del materiale informativo su attività che abbiano finalità eminentemente didattiche ed educative promosse dalle Amministrazioni comunali, da Enti o Associazioni operanti sul territorio e dai rappresentanti dei genitori, purché non abbiano fini di lucro e in accordo con le linee del Consiglio di Istituto. Il materiale non strettamente attinente alla gestione e organizzazione della scuola deve rispettare le seguenti limitazioni:
 - a) non deve contenere iniziative a scopo di propaganda o di lucro;
 - b) non deve pervenire da partiti politici, né fare propaganda politica;
 - c) deve avere chiare finalità educative, sportive, culturali, ricreative e sanitarie. Altre iniziative saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio d'Istituto.
- 4 L'affissione di manifesti all'interno della scuola deve essere sempre autorizzata dal Dirigente scolastico, escluso il materiale sindacale che viene esposto nell'apposita bacheca on line.
- 5 In qualsiasi momento dell'orario scolastico **non può essere usato il cellulare (circolare Miur 30/2007)** né dagli alunni, né dal personale ATA, né dal personale educativo, per le emergenze si dovrà utilizzare il telefono fisso in dotazione. I docenti potranno utilizzare il cellulare durante le lezioni unicamente per accedere al registro elettronico in caso di non accessibilità da PC sia per le attività in classe sia per le attività in altri spazi della scuola. Agli stessi è severamente vietato rispondere al telefono per motivi personali non riconducibili a esigenze didattiche. **Gli alunni devono comunque tenere il cellulare spento.** I genitori che devono comunicare con il figlio in orario scolastico possono farlo attraverso la segreteria nel plesso centrale o attraverso i collaboratori che rispondono al telefono negli altri plessi. In nessun caso possono chiamare sul cellulare il proprio figlio.
- 6 Gli studenti della scuola secondaria devono tenere i telefoni spenti e riposti nell'armadietto assegnato per tutta la durata delle lezioni e dell'orario scolastico.
- 7 Qualora un alunno utilizzasse il cellulare, il docente è autorizzato al ritiro del medesimo, che **sarà riconsegnato solo al genitore.** Nei casi vi sia il fondato sospetto di un uso del cellulare non consentito a termini di legge (filmati, foto, registrazioni audio...), verrà chiesto al genitore di visionare il contenuto dello stesso in presenza del Dirigente o dei suoi Collaboratori.
- 8 Non è consentito l'uso del cellulare e di tutti i dispositivi idonei a riprese audio-video fotografiche nelle uscite didattiche.
- 9 Nei viaggi di istruzione con pernottamento, l'utilizzo dei dispositivi verrà regolamentato dal docente accompagnatore.
- 10 La scuola non è responsabile di furti o danneggiamenti a beni che sfuggano alla custodia del proprietario. A tal fine si raccomanda di non lasciare incustoditi soldi od oggetti di valore, anche quando ci si allontana dalla classe.
- 11 Non sono ammessi animali nei locali e nei cortili della scuola se non autorizzati dalla Dirigenza e dai genitori degli alunni coinvolti e solo per fini educativo-didattici.

ORGANI COLLEGIALI E DI PARTECIPAZIONE SCOLASTICA

ART. 1 DEFINIZIONI

1. Gli organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola. I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori
2. La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse), è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto).
3. Gli O.O.C.C. si insediano annualmente se sono a livello di base (classe/interclasse); se deliberativi hanno durata triennale (Consiglio di Istituto). Il Collegio docenti si insedia il primo settembre di ciascun anno scolastico
4. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente e degli O.O.C.C. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.

ART. 2 CONSIGLI DI CLASSE E INTERCLASSE

1. I genitori possono far parte, se eletti, dei consigli di classe e/o di sezione.
2. Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere i loro rappresentanti in questi organismi. È diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. L'elezione nei consigli di classe si svolge annualmente entro il 31 ottobre, con procedure semplificate.
3. Il consiglio di classe/sezione si occupa dell'andamento generale della classe, formula proposte al dirigente scolastico per il miglioramento dell'attività educativa e didattica, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia (articolo 5 del Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche), si esprime su uscite didattiche e viaggi di istruzione.
4. Nella pianificazione delle riunioni di classe si terrà presente il criterio della non sovrapposizione fra riunioni della scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria.
5. I CDC sono presieduti dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, che coordina, su mandato del DS, le attività programmatiche e le riunioni (docente coordinatore). Ne fanno parte, di diritto, tutti i docenti di ciascuna classe/interclasse/sezione.
6. I CDC, i consigli di interclasse e di sezione possono prevedere riunione alla sola presenza dei docenti o aperte ai genitori, a seconda degli argomenti all'ordine del giorno.
7. Nessun'altra persona è ammessa a partecipare ai CDC se non incaricata dal dirigente.

ART. 3 ASSEMBLEE DEI GENITORI

1. I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea tra di loro per discutere di problemi che riguardino aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentate dai propri figli. Le assemblee possono coinvolgere singole classi o di istituto.
2. Hanno titolo a convocare l'assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei consigli di classe, dandone preventiva informazione al dirigente (con indicazione specifica degli argomenti da trattare) e chiedendo l'uso dei locali scolastici. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il dirigente e i docenti della classe. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe (articolo 15 del Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche).

ART. 4 MODALITÀ' TELEMATICA DELLE RIUNIONI DEGLI O.O.C.C.

1. Le riunioni degli organi collegiali possono tenersi in modalità telematica per quanto previsto dalla normativa vigente, e più specificamente:

- i. Le riunioni del personale docente individuate all'art. 44, c. 3 del CCNL 19-21 "Attività funzionali all'insegnamento", lett. a) e b) possono svolgersi a distanza se non hanno carattere deliberativo, come disposto dal c. 6 dello stesso articolo.
- ii. Le riunioni del Consiglio di istituto e della Giunta esecutiva – alle quali il personale della scuola partecipa a titolo elettivo – poiché esulano da oneri e compiti propri al profilo professionale docente, possono tenersi a distanza per consentire la più ampia partecipazione dei componenti.
2. Il calendario delle attività, approvato in Collegio dei docenti all'inizio dell'anno e divulgato alla comunità educante, indicherà le modalità di svolgimento delle riunioni, se in presenza o a distanza.
3. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati durante le riunioni a distanza devono sempre assicurare la massima riservatezza delle comunicazioni, identificare con certezza i partecipanti, mediante accensione della telecamera, e consentire la possibilità di:
 - visione degli atti della riunione;
 - intervento nella discussione;
 - scambio di documenti;
 - votazione;
 - delibera;
4. Le comunicazioni o le deliberazioni degli O.O.C.C. possono avvenire in modalità asincrona mediante: posta elettronica, moduli di Google e/o sistemi informatici di condivisione di file. La trasferibilità degli atti delle riunioni fra tutti i partecipanti o lo svolgimento di discussione, confronto, votazione e delibera possono avvenire senza contemporaneità, purché siano resi chiari e trasparenti oggetto, inizio e conclusione del processo. Sarà opportuno segnalare via mail eventuali osservazioni prima della apertura delle votazioni.
5. Laddove si renda necessaria la votazione a scrutinio segreto di atti e deliberazioni, l'istituto dovrà garantire la riservatezza delle operazioni per anonimizzare l'espressione del voto.

ART. 5 CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI

1. Il piano annuale delle attività divulgato a inizio anno su proposta del DS e deliberazione del Collegio dei docenti, contenente indicazione di giorno e ora e modalità delle riunioni O.O.C.C., nonché ordine del giorno, si configura come strumento di regolare convocazione e viene tempestivamente divulgato alla comunità educante, per agevolare la programmazione e la partecipazione di tutti.
2. Il Consiglio di istituto si riunisce su convocazione del Presidente, con un preavviso di almeno 5 giorni prima, ordine del giorno espresso e indicazione del giorno, dell'ora e della modalità della riunione.

CAPITOLO II - ORGANIZZAZIONE e FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

ART. 6 CRITERI FORMAZIONE CLASSI

I criteri per la formazione delle classi prime si basano sulla costituzione di gruppi eterogenei al loro interno e omogenei tra loro. Si considera la distribuzione equa di studenti per sesso, livello di competenza, background (inclusi alunni stranieri o con disabilità) e altri fattori come il provenire dalla stessa scuola materna o elementi comportamentali, tenendo conto delle indicazioni dei docenti precedenti e delle eventuali esigenze specifiche delle famiglie. La decisione finale spetta in ogni caso al Dirigente Scolastico, sentiti il Collegio Docenti e il Consiglio d'Istituto.

Il Consiglio di Istituto richiama le finalità educative relative alla formazione delle classi/sezioni dell'Istituto che prioritariamente devono essere luogo di socializzazione e di inclusione, nonché luogo di esperienze e conoscenze, per il successo formativo di ogni singolo alunno, in coerenza con il P.T.O.F d'Istituto.

La formazione delle classi prime (primaria) avviene utilizzando le informazioni acquisite sugli alunni durante

la lettura della scheda di rilevazione dati e della Documentazione dei Processi di Maturazione del Bambino (Finale) e le prove complete del progetto INDACO.

La formazione delle classi prime (secondaria) avviene utilizzando le informazioni acquisite sugli alunni durante la lettura della scheda di rilevazione dati compilata dai docenti della primaria.

I criteri da seguire prevedono:

1. costituzione di gruppi omogenei tra di loro, ma eterogenei al loro interno;
2. equa distribuzione degli alunni in base al sesso;
3. equa distribuzione degli alunni in base ai livelli di competenza e alle dinamiche relazionali;
4. massima attenzione ai casi di incompatibilità segnalati dagli insegnanti delle Scuole dell'Infanzia e della scuola Primaria e alla presenza di possibili leader positivi e/o negativi;
5. ove possibile separazione di fratelli/gemelli;
6. scelta del tempo scuola da parte delle famiglie;
7. numero di alunni tra le classi in rapporto alla presenza di alunni disabili, con DSA o BES e/o alunni stranieri;
8. equa distribuzione degli alunni che non si avvalgono della religione cattolica.

Inoltre, il Dirigente Scolastico per l'attribuzione del gruppo classe degli alunni con diversa abilità o con bisogni educativi speciale terrà conto, in base alla legge 104/92 e legge 170/2010, del D.M. 27/12/2012, della C.M. 8/2013, D.M. 141/1999, DPR 81/2009 e successive modificazioni, nonché del DL 66/2017:

- a. delle caratteristiche dell'alunno;
- b. della diagnosi funzionale;
- c. del parere dell'équipe socio-psico-pedagogica;
- d. delle eventuali indicazioni dei docenti del ciclo precedente;
- e. del team dei docenti.

Al fine di agire per creare le migliori situazioni possibili per ogni singolo alunno, tenendo conto di ogni individualità, in un'ottica di equità, la Commissione Formazione classi (come da PTOF), nel rispetto dei criteri sopra declinati, formerà gruppi classe definitivi.

ART. 7 CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI VARI ORDINI DI SCUOLA

Il Consiglio di Istituto ha deliberato i criteri per l'accettazione delle domande di iscrizione alle classi della Scuola dell'Infanzia, della scuola Primaria e Secondaria.

In caso di iscrizioni eccedenti il numero massimo dei bambini che possono frequentare la scuola dell'infanzia, si procede alla compilazione di una graduatoria di ammissione sulla base dei criteri stabiliti.

Lo stesso procedimento si attuerà per la scuola Secondaria di I Grado, nel caso di richieste eccedenti lo stesso tempo scuola.

L'iscrizione dei bambini cosiddetti "anticipatori", ossia nati dopo il 31 dicembre, ma entro il 30 aprile dell'anno successivo, verrà accettata solo se tutte le condizioni previste dalla normativa saranno realizzate e inizieranno la frequenza a partire dal gennaio successivo e comunque sempre se c'è disponibilità.

A. ISCRIZIONI IN CORSO D'ANNO

Gli alunni provenienti da altre scuole, che si iscrivono in corso d'anno, vengono inseriti nelle sezioni ritenute più idonee, in accordo con il Dirigente Scolastico e i docenti del plesso.

L'inserimento scolastico dei ragazzi stranieri avviene sulla base delle Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri aggiornate con nota del 19 febbraio 2014, Circolare Ministeriale 30 novembre 2021, prot. n. 29452 "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023"; "Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l'integrazione degli alunni provenienti da contesti migratori" – marzo 2022:

1. tutti i minori stranieri, sia regolari che no, hanno il diritto-dovere dell'inserimento scolastico
2. l'iscrizione dei minori stranieri può essere richiesta in un qualunque periodo dell'anno scolastico
3. i minori devono essere iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo una valutazione da parte del DS e della Commissione stranieri ad una classe diversa, tenendo conto di:
 - ordinamento degli studi del paese di provenienza (con iscrizione alla classe immediatamente superiore o immediatamente inferiore);
 - competenza, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
 - corso di studi svolto;
 - titolo di studio posseduto.

ART. 8 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI ALUNNI IN CASI PARTICOLARI

1. Alunni ripetenti.

L'inserimento nella sezione degli alunni che ripetono l'anno avverrà da parte del Dirigente, sentito il Consiglio di classe e valutate le sezioni ritenute più idonee, in accordo con le famiglie.

2. Richieste dei genitori per cambio classe

- Non saranno prese in considerazione richieste dei genitori relative al cambio di sezione o cambio di tempo scuola.
- Nel caso della scuola primaria, sarà valutata la possibilità di un cambio di plesso, sentiti i docenti delle classi che potrebbero accogliere l'alunno/a.

I presenti criteri troveranno applicazione a partire dall'approvazione del Regolamento e avranno valore fino a quando il Consiglio di Istituto non riterrà opportuno modificarli, sentito il parere del Collegio dei Docenti.

ART. 9 DIARIO DELL'ISTITUTO

1. L'Istituto fornisce agli alunni il diario scolastico annuale che costituisce a tutti gli effetti uno strumento didattico sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria.
2. Il diario dell'istituto contiene tutte le principali informazioni sulla vita scolastica.
3. Gli alunni frequentanti l'Istituto sono invitati all'adozione del diario dell'istituto in sostituzione di un qualsiasi altro diario commerciale.
4. L'acquisto del diario è a carico delle famiglie. La scuola si impegna affinché il costo per il suo acquisto sia al di sotto dei prezzi mediamente applicati per i diari commerciali ad uso scolastico.

ART. 10 ORARIO DELLE LEZIONI

1. Nella scuola dell'infanzia il tempo scuola è articolato in 40 h. settimanali dal lunedì al venerdì con mensa inclusa e obbligatoria.
2. Nella scuola primaria il tempo scuola è articolato in 40 h. settimanali dal lunedì al venerdì con mensa inclusa e obbligatoria.
3. La scuola secondaria di primo grado il tempo scuola è articolato in 30 h.

ART. 11 CALENDARIO SCOLASTICO

1. Il Calendario scolastico viene annualmente definito dalla Regione Lombardia. Gli adattamenti del calendario scolastico, nel rispetto delle funzioni in materia esercitate dalla Regione Lombardia, sono deliberati annualmente dal Consiglio di Istituto sentita la proposta del Collegio Docenti unitario, in relazione alle esigenze dell'autonomia rilevate nel Piano dell'offerta formativa, garantendo in ogni caso il monte ore stabilito a livello nazionale
2. Il numero dei giorni di vacanza non potrà superare quello stabilito dalla normativa vigente e sarà comunque garantito il monte ore annuale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie.
3. Il calendario scolastico viene pubblicato prima dell'inizio dell'anno scolastico sul sito dell'Istituto.

ART.12 INGRESSI E RITARDI

1. Gli alunni entrano nell'edificio scolastico al suono della prima campana, nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni.
2. È richiesto alle famiglie e agli alunni di rispettare gli orari di ingresso e uscita. Eventuali ritardi in ingresso saranno accolti nel limite di 10 minuti dopo l'avvio delle lezioni. Per un ritardo superiore occorre che l'alunno sia accompagnato e giustificato dal genitore.
3. Dopo 10 minuti di ritardo, gli alunni in ritardo non potranno accedere alle classi per non interrompere l'attività didattica iniziata: saranno ammessi in classe alla 2^a ora.
4. I ritardi dovranno costituire un fatto eccezionale; se frequenti e ripetuti richiederanno la comunicazione con la famiglia da parte del consiglio di classe.
5. A partire da metà maggio non saranno ammessi ritardi se non motivati da problemi di salute.

ART. 13 ENTRATE POSTICIPATE E USCITE ANTICIPATE

1. In caso di necessità le famiglie potranno richiedere tramite apposito modulo scolastico un permesso di entrata posticipata o uscita anticipata, per validi e documentati motivi. L'alunno/l'alunna dovrà in ogni caso essere prelevato/a da un genitore.
2. In caso di indisposizione degli alunni, le famiglie sono informate telefonicamente ad uno dei recapiti telefonici rilasciati all'atto dell'iscrizione. Variazioni di indirizzo e numero telefonico dovranno essere tempestivamente comunicate in segreteria. In caso di mancato reperimento di un genitore/delegato, l'alunno resterà affidato alla scuola che, valutata la gravità del malessere potrà attivare il servizio medico urgente.
3. Permessi speciali per terapie mediche continuative dovranno sempre essere accordati dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori, tramite compilazione del modulo apposito.
4. Non è consentita entrata posticipata dopo l'inizio della 3^a ora.
5. Non è autorizzata uscita anticipata dopo l'avvio delle lezioni e/o durante la prima ora tranne per sopraggiunta indisposizione.

ART.14 USCITA REGOLARE DEGLI ALUNNI

SCUOLA PRIMARIA

1. L'uscita degli alunni al termine delle lezioni avviene alle ore 16.30.
2. Al momento dell'uscita gli alunni devono essere ritirati esclusivamente dai genitori o da adulti preventivamente delegati tramite. I docenti accompagnano gli alunni sino al cancello della scuola. I genitori o affidatari sono tenuti a rispettare l'orario di uscita delle classi per riprendere in consegna i minori che non possono rimanere nell'edificio scolastico o incustoditi fuori da scuola. Se il genitore o la persona delegata al ritiro dell'alunno/a dovesse tardare oltre le 16.40, sarà avvertita la polizia locale che prenderà in affidamento il minore.
3. I bambini iscritti al servizio post scuola sono affidati ai relativi educatori.
4. I servizi di pre-scuola/post scuola sono gestiti dal Comune e coinvolgono la scuola solo nella concessione degli spazi.
5. Ai genitori viene richiesta massima puntualità; eventuali occasionali ritardi dovranno essere comunicati telefonicamente in segreteria e/o alla portineria della scuola. In caso di ritardo, i bambini non iscritti ai giochi serali non potranno, nemmeno temporaneamente, essere accolti dalle educatrici del servizio. Qualora il ritardo si prolungasse oltre i 10 minuti, la scuola si riserva di allertare le forze dell'ordine, non potendo assumersi la responsabilità della tutela del minore fuori orario.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La scuola permette l'uscita autonoma degli studenti, minori di anni 14, solamente previa autorizzazione dei genitori/tutori, e seguendo le indicazioni dell'art. 19 bis del decreto- legge 16 ottobre 2017, n. 148,

convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172.

In assenza dell'autorizzazione all'uscita autonoma il minore dovrà essere prelevato dal genitore/delegato.

ART. 15 INTERVALLI

1. L'intervallo è parte integrante dell'azione educativa e può svolgersi negli spazi scolastici interni ed esterni della scuola, sempre mediante sorveglianza da parte di un docente.
2. È vietato portare a scuola e utilizzare oggetti pericolosi o frangibili e giocare con palle di plastica o cuoio nelle aree esterne prospicienti agli edifici scolastici. È ammesso l'uso di palle di spugna. E' vietato utilizzare durante gli intervalli il materiale didattico delle palestre scolastiche.
3. L'utilizzo del cortile della scuola primaria durante gli intervalli è soggetto a turnazione per consentire a tutti di fruirne.
4. Il cortile è sempre utilizzato quale spazio didattico dove vigono le regole di condotta utilizzate negli spazi interni.

ART. 16 UTILIZZO DELLE PALESTRE

1. Nell'ambito del rispetto delle risorse e degli strumenti scolastici, le seguenti regole devono essere osservate nell'utilizzo delle palestre, sia della scuola primaria che della secondaria di primo grado:
 - a) lo spostamento verso la palestra avviene in orario scolastico e costituisce elemento della vita scolastica: deve quindi avvenire in ordine e senza recare disturbo alle altre classi;
 - b) per entrare in palestra è necessario indossare scarpe da ginnastica ad uso esclusivo della palestra, che devono essere sempre allacciate e ben calzate per evitare infortuni;
 - c) l'abbigliamento utilizzato deve essere adeguato all'attività sportiva: non sono ammessi pantaloni e/o pantaloncini a vita bassa, canotte e/o magliette troppo corte e scollate. È sufficiente indossare una tuta o un paio di pantaloncini leggeri e una maglietta di cotone. Gli studenti della scuola secondaria di primo grado possono eventualmente cambiarsi utilizzando gli spogliatoi annessi alla palestra;
 - d) l'insegnante ha la facoltà di non far svolgere la lezione agli alunni che non dispongano di un abbigliamento adeguato o che rechino eccessivo disturbo durante la lezione.
2. I docenti di educazione fisica/motoria della scuola secondaria hanno la prelazione nell'utilizzo degli spazi esterni.
3. I bagni delle palestre sono ad uso esclusivo degli alunni che sono presenti a svolgere attività didattica. Non è consentito l'utilizzo a studenti occupati in altre attività didattiche.

ART. 17 ASSENZE

1. Tutte le assenze degli alunni dovranno essere giustificate dalle famiglie tramite compilazione dell'apposito modulo nel diario e vengono registrate dai docenti sul registro elettronico.
2. In caso di assenze ripetute e ingiustificate, la scuola provvederà ad effettuare segnalazione alle autorità competenti per violazione dell'obbligo scolastico.
3. In caso di assenze per motivi sanitari la famiglia è responsabile dell'accertamento dell'avvenuta guarigione e della conseguente possibile riammissione a scuola (fatte salve disposizioni specifiche, per le quali la scuola potrà richiedere esplicita giustificazione sanitaria).

ART. 18 RIAMMISSIONE DOPO INFORTUNIO/INTERVENTO CHIRURGICO

1. Gli alunni che subiscono infortuni o interventi chirurgici, possono riprendere la frequenza scolastica dopo la guarigione: i genitori compilano e consegnano in segreteria il modulo di riammissione a scuola e producono il certificato medico comprovante assenza di elementi ostativi alla frequenza scolastica.
2. La frequenza scolastica con gesso, stampelle, punti di sutura non è consentita, a meno che non sia presentata opportuno modulo di richiesta di riammissione a scuola dopo infortunio e certificazione

medica comprovante l'assenza di elementi ostativi alla frequenza scolastica a causa dell'infortunio subito.

ART 19 SOMMINISTRAZIONE FARMACI

1. Non è consentito portare farmaci a scuola né l'auto-somministrazione dei farmaci da parte dei minori.
2. In caso di terapia salvavita o di malattie croniche la scuola è tenuta ad applicare il "Protocollo d'Intesa per la Somministrazione di Farmaci a Scuola nel territorio di ATS Milano Città Metropolitana" che prevede la procedura di autorizzazione alla somministrazione dei farmaci a scuola. (si rimanda al protocollo somministrazione farmaci)

ART. 20 COLLOQUI INDIVIDUALI CON LE FAMIGLIE

1. La scuola è tenuta a garantire una corretta e adeguata comunicazione con le famiglie, sia su tematiche disciplinari che didattiche. Tale comunicazione è garantita tramite momenti collegiali dedicati (assemblee di classe/interclasse; convocazione dei rappresentanti), e mediante colloqui individuali con i genitori.
2. Il calendario degli incontri scuola/famiglia deliberato dal Collegio dei docenti è divulgato a inizio anno e invita alla massima partecipazione, sollecitando così la co- responsabilità al successo formativo del minore.
3. A inizio anno gli insegnanti individuano lo spazio orario da dedicare ai colloqui individuali con le famiglie, divulgato nell'apposita sezione del registro elettronico, che permette la prenotazione dell'appuntamento
4. I colloqui si svolgono in presenza, su richiesta degli interessati, per motivate ragioni, possono essere svolti da remoto
5. In caso di impossibilità a presenziare al colloquio prenotato, il genitore o l'insegnante sono ugualmente tenuti a comunicare in segreteria d'istituto la propria assenza.
6. Sono ammessi a partecipare ai colloqui solo ed esclusivamente i genitori

ART. 21 ESONERI

1. Agli alunni è garantita costituzionalmente, mediante richiesta formalizzata all'atto dell'iscrizione, la scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, scelta che durerà per l'intero ciclo di studi, a meno che non avvenga una revoca scritta a ogni inizio di anno scolastico.
2. Qualora l'ora di religione sia prevista alla prima o all'ultima ora, gli alunni potranno entrare alla seconda ora o uscire un'ora prima del termine delle lezioni. In caso contrario è garantita la presenza di un'insegnante che proporrà un insegnamento alternativo o assistenza allo studio.
3. Le materie di studio costituiscono parte integrante dell'offerta formativa di Istituto e non sono previste limitazioni alla loro regolare frequenza, oggetto di valutazione.
4. Nel tempo prolungato (in primaria e in infanzia) il momento del pasto è parte del progetto formativo ed è inserito nel monte ore annuale dedicato alle attività didattiche. Non è quindi possibile l'esonero dalla mensa scolastica per gli studenti che frequentano il tempo prolungato in secondaria o le 40h nella scuola primaria se non per comprovate e documentate ragioni.
5. Per motivi medici è previsto l'esonero parziale o permanente dalle lezioni pratiche di ed. motoria/ed. fisica. Il genitore deve, in tal caso, presentare richiesta al dirigente scolastico con il relativo certificato medico.
6. L'esonero occasionale dalla disciplina di ed. motoria/ed. fisica per indisposizione è consentita con comunicazione dei genitori all'insegnante da effettuarsi tramite il diario dell'istituto.

CAPITOLO III- RISORSE TECNOLOGICHE DI RETE

ART. 22 GESTIONE DELLE RISORSE DIGITALI E DELLA STRUMENTAZIONE IN USO

A. REGISTRO ELETTRONICO

Il Registro elettronico del docente

1. I docenti sono tenuti a registrare, a partire dalla prima ora: le assenze, i ritardi, le uscite, le giustificazioni, le note disciplinari e le comunicazioni con le famiglie.
2. Per la scuola dell'infanzia il registro elettronico verrà utilizzato esclusivamente per le comunicazioni alle famiglie.
3. La registrazione delle attività svolte e/o degli argomenti di programma affrontati va inserita preferibilmente durante l'ora di lezione e comunque non oltre la giornata successiva la lezione stessa. Laddove non siano presenti le attrezzature e/o il collegamento in rete, necessari alla compilazione del registro elettronico, e solo fino alla data di risoluzione di tali criticità, si procederà alla compilazione del registro di classe utilizzando il computer del plesso presente in sala docenti, o il proprio dispositivo personale, entro le successive 48 ore.
4. I compiti per casa vengono dettati agli alunni o trascritti alla lavagna. Il docente provvederà a inserire i compiti sul registro elettronico entro la giornata.
5. I voti, relativi alle valutazioni orali, devono essere inseriti dal docente nel RE nell'arco delle 48 ore successive; i voti relativi alle prove scritte e/o pratiche devono essere inseriti nel Registro Elettronico entro 15 giorni dalla data di svolgimento dell'elaborato o prova scritta; le valutazioni dovranno essere inserite in corrispondenza del giorno in cui è stata effettuata la prova. Le prove scritte dovranno sempre essere accompagnate dalla descrizione della prova stessa.

Registro elettronico per le famiglie

1. L'utilizzo del registro elettronico è aperto ai genitori di tutti gli alunni. L'Istituto fornisce ad ogni alunno un indirizzo mail istituzionale.
2. Il genitore provvede a generare le proprie credenziali; la password assegnata inizialmente può essere cambiata mentre il codice utente non può essere modificato. Il genitore ha cura di custodire le proprie credenziali.
3. I genitori della scuola primaria e secondaria hanno accesso alle seguenti informazioni:
 - della classe (registro di classe): argomenti/note disciplinari di classe/compiti assegnati;
 - del proprio figlio: assenze/ritardi/uscite anticipate, giustificazioni e motivo delle assenze, voti, note individuali;
 - prenotazione on line dei colloqui; nel caso in cui fosse esaurito il numero massimo di prenotazioni possibili, ogni genitore ha la possibilità di prenotarsi anche nelle settimane successive o mesi successivi;
 - visione delle circolari;
4. In adesione a quanto previsto dalla normativa sulla dematerializzazione, poiché le schede di valutazione finale (pagella primo periodo o pagella finale) sono consultabili online tramite il Registro Elettronico, esse NON vengono stampate e NON vengono consegnate alla famiglia.
5. Il personale della Segreteria è disponibile per fornire chiarimenti ai genitori e facilitare l'utilizzo del servizio.

Compiti della Segreteria

1. Al fine di garantire l'accesso al registro, il personale di segreteria provvede a inserire i dati dei docenti nel database del registro e ad abbinare le classi e le materie ai docenti.
2. I supplenti temporanei devono essere associati al docente supplito entro il giorno della presa di servizio del docente, al fine di garantire un uso tempestivo del registro. In caso di proroga del contratto di supplenza, l'aggiornamento dell'associazione docente-supplente deve avvenire entro l'orario di servizio del supplente. Il personale di segreteria inserisce nel registro elettronico le comunicazioni ai docenti.

B. LABORATORI E AULE MULTIMEDIALI

L'utilizzo dei laboratori e delle aule multimediali è regolamentato da un'organizzazione propria dei singoli plessi.

a) CRITERI UTILIZZO INTERNET

L'accesso ad Internet è da intendersi quale supporto alla didattica, per attività di ricerca, di documentazione, o legato alle specifiche mansioni professionali.

L'Istituzione scolastica assicura, nei confronti degli alunni, la supervisione delle connessioni, attraverso il docente in servizio. Attribuisce a ogni unità di personale piena autonoma responsabilità in ordine ai siti visitati; il personale è altresì responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti, del copyright, delle licenze d'uso.

- È vietato l'accesso a siti a pagamento o non conformi alle finalità educative della scuola.
- I browser di posta possono essere utilizzati solo per scopi didattici, o legati alle specifiche mansioni e non per scopi personali.
- È vietato utilizzare client di posta o servizi di posta via internet per motivi personali.
- È vietato scaricare software non strettamente necessari per l'espletamento delle proprie mansioni.
- È vietato a tutti l'utilizzo dei social network (Skype, Facebook, Twitter, ecc.) per connessioni ad uso personale.
- Non è consentito utilizzare social network (Skype, Facebook, Twitter, ecc.) per connessioni con utenti esterni, se non autorizzati dal Dirigente Scolastico e motivato da un utilizzo a supporto della didattica.
- Le connessioni alla rete wireless (WLAN), ove presente nei plessi dell'Istituto, sono protette da password; il personale che, per scopo didattico o di servizio, ha la necessità di collegarsi a Internet tramite WLAN con i propri notebook o tablet può richiedere la password d'accesso al Responsabile di laboratorio o ai Responsabili di plesso.
- In caso di uso scorretto di internet da parte degli alunni (visite a siti di dubbia moralità o illeciti o a pagamento) l'insegnante ne risponde personalmente poiché, durante il proprio servizio, è responsabile della condotta dei suoi allievi.
- L'insegnante è responsabile e risponde personalmente in caso di contatto anche accidentale, con siti a contenuto illecito o di dubbia moralità o che richiedano eventuali pagamenti di canoni di iscrizione o altro.
- Per quanto qui non espressamente contenuto si rimanda al regolamento sull'AI e alle Linee guida sull'AI emanate dal Ministero.

ART. 23 PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE NUOVE FORME DI DEVIANZA: "BULLISMO E CYBERBULLISMO".

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, in aggiunta al bullismo "in presenza", il fenomeno del cyber- bullismo, così definito dalla Legge 29 maggio 2017 n.71: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo". Quest'ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto dalle norme di legge.

Allo scopo di prevenire i citati comportamenti:

1. il Dirigente scolastico:

- a) individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo per la scuola secondaria e uno per la scuola primaria;
- b) Istituisce il team di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo
- c) coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- d) favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari Organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;

2. il referente del bullismo e cyberbullismo

- a) promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- b) coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- c) si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- d) cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.

3. il Collegio docenti

- a) promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- b) prevede all'interno del P.T.O.F corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- c) promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nel territorio, in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti (PATTO DIGITALE)
- d) prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;

4. i Genitori

- a) partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- b) sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- c) vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o di paura);
- d) conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- e) conoscono le sanzioni previste da Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio;

5. gli Alunni

- a) sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
 - b) imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
6. Per quanto qui non espressamente riportato si rimanda al Regolamento sul bullismo e sul cyberbullismo pubblicato nella sezione "LE CARTE DELLA SCUOLA" sezione "REGOLAMENTI".

CAPITOLO IV – VIGILANZA E SICUREZZA

ART. 24- VIGILANZA

Gli obblighi di vigilanza sugli alunni e i connessi impegni per la sicurezza a carico degli operatori scolastici decorrono dal momento dell'ingresso degli alunni nei locali scolastici e sino all'uscita. L'insegnante è tenuto a recarsi in aula 5 minuti prima delle lezioni per accogliere i propri alunni all'ingresso dell'aula. L'insegnante è tenuto ad accompagnare gli studenti all'uscita al termine della giornata scolastica.

1. La vigilanza è estesa anche alle attività inerenti visite didattiche e viaggi di istruzione, specificamente deliberati dagli organi collegiali.
2. Ad inizio anno scolastico il Dirigente scolastico emana disposizioni a carattere permanente, relative agli obblighi di vigilanza a carico dei docenti e dei collaboratori scolastici.

A. VIGILANZA IN CLASSE

La vigilanza sugli alunni ha inizio con l'affidamento del minore all'istituzione scolastica ed è delineata da uno specifico quadro normativo di riferimento che è di natura sia legislativa (art. 2048 del Codice Civile relativo alla *responsabilità dei precettori*; art.61 della L. 11 luglio 1980 n. 312 concernente la disciplina della *responsabilità patrimoniale* del personale direttivo, docente educativo e non docente) che contrattuale (art. 42, 5 comma del CCNL/95). La responsabilità degli insegnanti e dell'ente scolastico incontra il limite esterno della *temporalità* dell'obbligo di vigilanza. Per ricorrente giurisprudenza l'obbligo della sorveglianza si protrae per *tutto il tempo dell'affidamento* dell'alunno all'istituzione scolastica (Cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 30 marzo 1999, n. 3074, in *Giust. civ. Mass.* 1999, 715) e quindi dal momento dell'ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita. La responsabilità della P.A., ai sensi degli artt.2043/2048 c.c., sussiste anche al di fuori dell'orario scolastico, se è stato consentito l'ingresso anticipato nella scuola o la sosta successiva (Cassazione civile, sez. III, 19 febbraio 1994, n. 1623, in *Giust. civ. Mass.* 1994).

È molto importante quindi tener presente che l'insegnante è responsabile, oltre che della propria attività di insegnamento, anche della **sorveglianza** degli alunni durante tutto il tempo nel quale gli sono affidati e ne risponde civilmente e penalmente.

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con l'uscita dello stesso. (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass.7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente di cui sia vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti o simili. La responsabilità per la cosiddetta "*culpa in vigilando*" deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- a) risulta essere presente al momento dell'evento;
- b) dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava, pertanto, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

B. VIGILANZA SULLE CLASSI

1. Allontanamento dell'insegnante dalla classe

L'insegnante che abbandona gli alunni, anche per breve tempo, senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele (sostituzione da parte di altro personale docente o ausiliario) è responsabile del danno che un alunno dovesse subire nel periodo della sua assenza. Si precisa altresì che la vigilanza è diretta ad impedire, non solo che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi,

da loro coetanei, da altre persone e da fatti non riconducibili a comportamenti umani.

2. Assenza del titolare

- a. **In attesa del supplente:** la segreteria informa tempestivamente i coordinatori di plesso e i collaboratori scolastici in servizio, i quali provvedono a vigilare le classi fino all'arrivo del supplente.
- b. **Impossibilità nomina supplente:** i collaboratori scolastici, con l'aiuto dei docenti, provvedono a smistare gli alunni nelle classi viciniori e/o in quelle con maggiori possibilità di accoglienza; **i docenti sono tenuti ad accogliere in classe gli alunni smistati per garantire sempre la sorveglianza.**
- c. **Assenza del titolare non comunicata alla segreteria per motivi imprevisti:** il personale della scuola (docenti o collaboratori scolastici) informano la segreteria che la classe è rimasta scoperta e provvedono ad assicurare la vigilanza fino all'arrivo del supplente o fino allo smistamento da parte del personale ATA degli alunni.
- d. **Nel caso di breve ed occasionale assenza del personale docente,** i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni. Qualora non si prevedano tempi brevi, si provvederà alla suddivisione degli alunni tra le classi vicine.

C. VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITÀ SPORTIVA

In occasione dello svolgimento dell'attività sportiva la responsabilità del docente è esclusa nelle seguenti fattispecie:

- se il docente è nella materiale impossibilità di intervenire a causa della repentinità e imprevedibilità dell'evento dannoso;
- se il gioco non è di per sé pericoloso;
- se non sono state violate le regole del gioco;
- se la palestra o l'ambiente nel quale si svolge l'attività è in sicurezza.

D. VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE, I VIAGGI E LE VISITE D'ISTRUZIONE

I viaggi, le visite d'istruzione, le uscite didattiche sono assimilate a tutti gli effetti alle attività didattiche. Il docente può sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico, provando di aver adottato le opportune misure disciplinari e di non aver potuto impedire il fatto. I genitori restano responsabili del comportamento del figlio anche in viaggio di istruzione, soprattutto nelle situazioni (ad esempio di riposo notturno) ove va dato rilievo all'autonomia del soggetto in formazione, il cui eventuale illecito può derivare, più che da una carenza di vigilanza, da un deficit educativo imputabile alla famiglia (c.d. *culpa in educando*).

E. VIGILANZA SUI MINORI DISABILI

La vigilanza sui minori in situazione di disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni o impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, dall'educatore o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

F. VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, il personale docente e non docente ha il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori. (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982)

ART. 25 SICUREZZA

1. La salute, il benessere e la sicurezza rappresentano per l'istituto argomenti di formazione e educazione all'interno del curriculum.
2. L'istituto (quale luogo pubblico di studio e di lavoro) si adegua alle norme previste dal D.lgs. 81/2008 e effettua annualmente una valutazione dei rischi redigendo, con la consulenza di un Responsabile del

servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il Documento di Valutazione dei Rischi. Il DVR contiene il Piano delle emergenze, pubblicizzato anche con l'affissione in bacheca e nei corridoi scolastici.

3. Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti da parte degli alunni, periodicamente si effettuano prove di evacuazione che coinvolgono tutti i presenti all'interno dell'istituto (alunni, personale scolastico, operatori). Il personale scolastico (docenti, ATA ed educatori) è tenuto a prendere visione del Piano di evacuazione dei locali della scuola.
4. Tutto il personale, anche temporaneo, i soggetti esterni e gli alunni sono tenuti a rispettare le disposizioni in materia di sicurezza regolamentate e diffuse, nonché a tenere comportamenti responsabili per la propria e altrui incolumità.
5. Non è consentito introdurre a scuola alimenti ad uso collettivo che non siano prodotti confezionati e con etichetta a norma, che evidenzia data di scadenza, conservazione e ingredienti e la responsabilità legale della produzione.

ART. 26 ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI

- a. Per ragioni di sicurezza l'accesso ai locali ed alle aree scolastiche è vietato agli estranei. Durante l'orario delle lezioni non è consentito l'ingresso nelle aule ai genitori, ai rappresentanti e a chiunque non sia espressamente autorizzato dal Dirigente scolastico o dai suoi collaboratori.
- b. I visitatori esterni sono tenuti a presentarsi all'ingresso e a registrarsi nell'apposito registro degli accessi.
- c. Alla fine della giornata scolastica, eventuale materiale dimenticato a scuola potrà essere recuperato al termine del deflusso di tutte le classi, senza intralciare le operazioni di uscita e solo rivolgendosi al personale presente all'ingresso.
- d. Durante le riunioni, i colloqui e le assemblee di classe gli alunni non possono presenziare, in quanto non si tratta di attività didattica e non è prevista nessuna forma di vigilanza da parte del personale scolastico. La scuola non risponde di danni alle persone o alle cose causate durante tali momenti.
- e. Non è consentito, dopo l'inizio delle lezioni, recapitare e consegnare a scuola materiale scolastico dimenticato a casa.

CAPITOLO V - GENITORI

Art. 27 RESPONSABILITÀ GENITORIALE

La scuola e la famiglia concorrono alla formazione, all'educazione e all'istruzione dei bambini e dei ragazzi. La famiglia è tenuta a firmare e condividere il patto di corresponsabilità educativa che la scuola ha deliberato con la collaborazione di tutti gli stakeholders.

All'inizio di ogni anno scolastico, mediante apposito modulo, la scuola richiede ai genitori più recapiti telefonici, affinché possano essere tempestivamente rintracciati in caso di necessità. Si invitano i genitori a comunicare per tempo in Segreteria e per conoscenza ai docenti di classe, anche in corso d'anno, qualsiasi variazione inerente la residenza e i recapiti telefonici.

Art. 28 COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA

Per garantire il successo formativo di tutti gli alunni è fondamentale che tra scuola e genitori si crei un'alleanza educativa che si fondi su relazioni costanti nel rispetto della specificità dei propri ruoli. Il Dirigente Scolastico, Legale Rappresentante dell'Istituzione Scolastica, riconosce quale via ufficiale di comunicazione con i Genitori degli alunni esclusivamente quella istituzionale (Sito web ufficiale della scuola, Registro elettronico, Diario degli alunni, Casella di posta elettronica istituzionale, Comunicazioni telefoniche da e con la Segreteria).

I genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe/sezioni ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento.

I genitori hanno il dovere di verificare quotidianamente la presenza di comunicazioni sul Registro elettronico/diario/bacheca e a rispondere nei tempi stabiliti.

I genitori sono invitati, rispettando le scadenze indicate, a riconsegnare i moduli delle autorizzazioni delle uscite didattiche, compilati in tutte le parti, e a provvedere al pagamento tramite Pago in rete.

ART. 29 ASSICURAZIONE E CONTRIBUTI RICHIESTI ALLE FAMIGLIE

1. Annualmente il Consiglio d'Istituto delibera la sottoscrizione di una Polizza Assicurativa contro infortuni e responsabilità civile per gli alunni e tutte le componenti scolastiche.
2. L'accesso all'istruzione in Italia è gratuito per dettato costituzionale. Annualmente l'istituto propone ai genitori di devolvere un'erogazione liberale finalizzata all'ampliamento dell'offerta formativa e all'acquisto di risorse didattiche/tecnologiche. L'ammontare dell'erogazione liberale è deliberato in Consiglio di istituto e viene richiesto su libera adesione, con possibilità di detrazione fiscale ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera i-octies, del TUIR).

CAPITOLO VI- CRITERI GENERALI DI ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI

Art. 30 PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

L'assegnazione del personale docente alle classi e ai plessi è effettuata dal Dirigente Scolastico, in base ad un combinato disposto richiamato dal D.Lgs. 297/94, dal D.Lgs. 165/01 e dal D.M. n° 37 del 26 marzo 2009, nonché dalla contrattazione decentrata di Istituto. L'assegnazione dei docenti alle classi è finalizzata alla piena attuazione di quanto dichiarato nel PTOF e tiene conto dei criteri deliberati nel Collegio dei docenti unitario in base alle linee guida espresse dal Consiglio di Istituto.

I criteri definiti sono:

- Continuità didattico-educativa, a discrezione del DS, se vantaggiosa per gli alunni e se possibile
 - Equa distribuzione dei docenti di ruolo nelle classi/sezioni.
 - Continuità dei docenti negli anni terminali.
 - Valorizzazione delle professionalità dei docenti.
- a. Si ribadisce che il Dirigente Scolastico dispone l'assegnazione del personale docente ai plessi e alle classi, diversamente dai precedenti criteri, per situazioni particolari valutate personalmente.
 - b. L'assegnazione definitiva ai plessi e alle classi interviene al termine delle operazioni di nomina con pubblicazione sul sito dell'Istituto.

Art. 31 MODALITÀ E TEMPI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI DA PARTE DEL DS

- a) L'assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni, nonché l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai singoli docenti, sono rimesse alla competenza del Dirigente Scolastico, che avrà cura di garantire, nei limiti consentiti della dotazione organica, le condizioni per la continuità didattica (anche assegnando in ogni classe, se presente in organico, almeno un insegnante di ruolo) e di valorizzare le competenze e le esperienze professionali. Nessun docente può essere assegnato a una classe nella quale siano presenti alunni suoi parenti o affini fino al III grado.
- b) Il criterio della continuità didattica è inteso con riferimento alla classe e agli alunni, non al gruppo di insegnamento (team di classe e di intersezione, consigli di classe).
- c) Il Dirigente scolastico assegna i docenti di sostegno alle classi sulla base delle disposizioni normative, delle competenze del docente, delle caratteristiche dell'alunno con disabilità e del gruppo classe.
- d) Il Dirigente Scolastico ha facoltà di valutazione e decisione in merito a situazioni particolari e problematiche.
- e) Il Dirigente effettuerà l'assegnazione dei docenti alle classi a settembre.

CAPITOLO VII- USCITE DIDATTICHE, VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE

ART. 32 ORGANIZZAZIONE

L'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate terrà conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).

La materia è disciplinata anche dalle seguenti norme:

- C.M n.291 del 14.10.92;
- 1. C.M. n.623/95 e dalle disposizioni seguenti D.lgs. 17 marzo 1995, n. 111, attuativo della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i "pacchetti turistici»;
- 2. decreto 2 febbraio 1996 del Ministero dei Trasporti (artt. 3 e 4: utilizzo di scuolabus). Conservano piena validità i sottoelencati punti della citata C.M. n. 291/92:
- 3. D.L. 127/2025

Il piano delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione rientra nei documenti di programmazione annuale ed è coerente con gli obiettivi formativi e didattici che essa esprime. Il Consiglio d'Istituto prende in esame il piano e ne autorizza le singole iniziative, previa approvazione dei Consigli di Classe/Interclasse/ Intersezione con la presenza dei genitori rappresentanti e del Collegio dei docenti. La scuola determina autonomamente il periodo più opportuno di realizzazione delle iniziative, in modo che siano compatibili con l'attività didattica. Le autorizzazioni a visite e a viaggi d'istruzione sono da ritenersi annullate in caso di particolari avversità atmosferiche. Per la scuola primaria e secondaria di I grado le uscite dovranno svolgersi entro e non oltre il 30 maggio.

Si intendono per:

- B. USCITE DIDATTICHE:** le uscite che si effettuano nell'ambito dei territori comunali. In questo ultimo caso, l'autorizzazione viene raccolta all'atto dell'iscrizione.
- C. VISITE e VIAGGI D'ISTRUZIONE:** le uscite che si effettuano in una o più giornate se c'è l'adesione di almeno il 75% degli alunni della classe. Le autorizzazioni verranno chieste di volta in volta.

Ove la visita riguardasse tutte le classi/sezioni, gli alunni che, per motivi eccezionali, non potranno partecipare non saranno accolti a scuola.

Ove la visita riguardasse solo alcune classi/sezioni, gli alunni che, per motivi eccezionali, non potranno partecipare a tali iniziative, saranno aggregati ad altre classi/sezioni e svolgeranno regolare attività didattica.

Queste esperienze hanno un'effettiva valenza formativa, devono essere considerate come momento integrante della normale attività scolastica, richiedono, pertanto, un'adeguata programmazione didattica e culturale predisposta dai docenti fin dall'inizio dell'anno scolastico.

- a. La partecipazione è autorizzata dai Genitori mediante l'apposita modulistica e secondo le procedure stabilite.
- b. Il comportamento degli alunni durante le uscite deve essere in linea con quello mantenuto durante il normale orario scolastico. Gli alunni partecipanti sono coperti da adeguata assicurazione contro gli infortuni e R.C. verso terzi.
- c. Nessun alunno può partecipare a uscite, visite o viaggi d'istruzione senza l'autorizzazione firmata dei genitori. Anche in caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. Art. 155 Codice civile, modificato dalla legge n. 54/2006).
- d. I non partecipanti non sono esonerati dalla frequenza scolastica; qualora l'alunno risultasse assente, i genitori saranno tenuti a giustificare presentando valide motivazioni.
- e. I costi delle uscite didattiche, del viaggio d'istruzione e/o visite saranno a carico dei genitori. In ogni caso, in fase di programmazione i Consigli di classe terranno conto dell'esigenza di contenimento delle spese, per evitare un eccessivo onere per le famiglie.
- f. In casi particolari di difficoltà economiche, le famiglie possono richiedere un contributo all'Istituto

presentando specifica documentazione (ISEE). Le quote a carico delle famiglie devono essere versate utilizzando Pago in rete.

- g. In caso di mancata partecipazione dell'alunno per motivi di salute, i genitori devono avvertire tempestivamente e possibilmente per iscritto la segreteria, dovranno produrre adeguata documentazione medica per poter fare richiesta di rimborso all'Assicurazione.
- h. Per quanto qui non espressamente riportato, si rimanda al Regolamento viaggi pubblicato sul sito "Carte della scuola" Regolamenti

CAPITOLO VIII - UFFICIO DI DIRIGENZA E SEGRETERIA

- 1. Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico il lunedì, mercoledì e il venerdì dalle
i. 8.30 alle 11.30, il martedì e il giovedì dalle 14.00 alle 16.30.
- j. Il Dirigente scolastico riceve per appuntamento da concordare telefonicamente con la segreteria o tramite e-mail inviata a miic8bn004@istruzione.it
- 2. Per particolari necessità gli uffici sono sempre raggiungibili dall'utenza, utilizzando i contatti telefonici (0295770144) e via e-mail miic8bn004@istruzione.it

CAPITOLO IX PRIVACY

Vedere sito della scuola – Le carte della scuola - Privacy (<https://icsettalarodano.edu.it/la-scuola/le-carte/79-privacy>)

Regolamento di disciplina degli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado

Premessa

La scuola è luogo di educazione e di formazione, una comunità di dialogo ispirata ai valori democratici, che fonda la sua attività educativa sul rapporto di interazione docente-studente con l'obiettivo dello sviluppo della personalità e della coscienza critica dei giovani.

In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

La scuola è il luogo in cui imparare che la convivenza civile si basa sul rispetto reciproco e sulla corresponsabilità.

Il presente regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della Scuola, quindi non solo diretto a contrastare i comportamenti scorretti, affinché non si ripetano, ma anche attento al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità personale e al rispetto della legalità. I provvedimenti disciplinari quindi devono tendere a consolidare il senso di responsabilità e a ripristinare la correttezza dei rapporti all'interno della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento. Le sanzioni disciplinari sono proporzionate alle infrazioni disciplinari, ispirate al principio della gradualità e della riparazione del danno.

La successione delle sanzioni, pertanto, non è né deve essere, automatica: mancanze lievi, anche se reiterate, possono rimanere oggetto di sanzioni leggere; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati. Anche mancanze lievi, se reiterate, possono essere considerate gravi e passibili di sospensione. Allo studente è offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività a favore della comunità scolastica. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

La valutazione del comportamento si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica. Nel testo seguente sono riassunti i diritti e i doveri degli studenti, i criteri che ispirano l'azione disciplinare, la natura delle mancanze, i provvedimenti e le sanzioni disciplinari e le persone o gli organi competenti a irrogarli.

L'azione disciplinare sarà più efficace e condivisa se la comunità educante terrà un comportamento ispirato ai medesimi criteri adottati nei confronti degli studenti. Le disposizioni mirano a promuovere la cittadinanza attiva e responsabile negli studenti. La revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti è stata adeguata, secondo normativa, al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti.

Il presente Regolamento di Disciplina si compone di una parte comune e di due sezioni: una per la scuola primaria e una per la scuola secondaria di I grado.

Art. 1 – Riferimenti normativi

Vengono di seguito indicati i principali riferimenti normativi recepiti dal Regolamento di Disciplina in oggetto:

- D.P.R. 249/1998 come modificato e integrato dal D.P.R. 235/2007 “Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria” e Nota MIUR del 31 luglio 2008;
- D.P.R. 122/2009. Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

- Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione del 15 marzo 2007 sull'uso dei telefoni cellulari, che demanda le scelte all'autonomia delle scuole evidenziando la presenza di un profilo di rilevanza disciplinare (ricondotto all'art. 3 del D.P.R. 249/1998) nel caso di "uso scorretto";
- Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e D.P.R. 184/2006, "Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi" in quanto il provvedimento disciplinare è atto amministrativo;
- Legge n. 3/2003 e D.L. 104/2013 Normativa sul contrasto al fumo;
- Testo Unico sull'assunzione di sostanze stupefacenti D.P.R. 309/1990 modificato da D.L. 36/2014;
- Legge n. 71 del 29 maggio 2017 in materia di Cyberbullismo;
- Decreto Miur n. 89 del 7/8/2020. "Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata", di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- Patto educativo di corresponsabilità adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera e ss. mm. li.
- Legge 1 ottobre 2024, n. 150 - entrata in vigore del provvedimento: 31/10/2024 Vengono apportate modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in modo da:
 - 1) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;
 - 2) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;
 - 3) conferire maggiore peso al voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti;
- Linee guida sull'utilizzo dell'IA del 09/08/2025
- O.M. 3/2025 "Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado";
- D.P.R. 134/2025 "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria."

I provvedimenti disciplinari previsti al suo interno hanno una finalità eminentemente educativa e formativa. Questo regolamento si occupa dei comportamenti degli allievi quando, durante la normale attività scolastica, in presenza o a distanza, o altra attività connessa con la vita della scuola (attività integrative, trasferimenti, viaggi di istruzione, soggiorni studio, etc.), diventano lesivi dei diritti dei singoli o sono tali da configurarsi come non rispettosi dei loro doveri, o, addirittura, penalmente rilevanti in Italia o all'estero.

ART. 2 DIRITTI DEGLI STUDENTI

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi la sua identità. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della loro vita culturale e religiosa e a loro volta devono rispettare le regole della comunità in cui vivono. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza intesa come privacy.

Il Dirigente Scolastico e i Docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza.

La scuola s'impegna a fornire le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) iniziative concrete per recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- c) la sicurezza degli ambienti che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con disabilità;
- d) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica.

ART. 3 DOVERI DEGLI STUDENTI

Si ricorda che tutti gli studenti sono tenuti, nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, a mantenere un comportamento corretto e a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d'Istituto. Di seguito sono riportati i doveri precipui degli studenti.

- A. L'alunno è tenuto:
- 1) a un comportamento educato e corretto;
 - 2) a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio;
 - 3) ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un atteggiamento gentile e rispetto;
 - 4) a essere puntuale ed assiduo alle lezioni, assentandosi solo per gravi e giustificati motivi e a presentarsi a scuola con il materiale didattico occorrente;
 - 5) a favorire in classe il regolare svolgimento delle lezioni, evitando ogni tipo di disturbo, mantenendo in ogni momento della vita scolastica, un comportamento serio, educato e corretto, rispettando il lavoro degli insegnanti e dei compagni.
 - 6) a usare un linguaggio corretto, evitando ogni aggressività e parole offensive. Sa adattare il proprio linguaggio all'interlocutore.
 - 7) a non usare in classe cellulare o altri dispositivi elettronici o audiovisivi personali. Non deve accedere con credenziali, diverse dalle sue, ai dispositivi della scuola.
 - 8) a curare la pulizia della persona, tenere in ordine gli oggetti personali e portare a scuola solo quelli utili alla sua attività di studio.
 - 9) a segnalare gli abusi e i comportamenti sleali e scorretti dei compagni e di chiunque operi nella scuola.
 - 10) a rispettare e a far rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia e lavora; collabora a renderlo più bello, confortevole ed accogliente. Lo studente risarcisce i danni causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature.
 - 11) a utilizzare le strutture, le attrezzature, i servizi della scuola, anche fuori dell'orario delle lezioni, secondo le regole e procedure prescritte e le norme di sicurezza.
 - 12) a contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.
- B. E' vietato portare a scuola materiale non inerente all'attività didattica (es. figurine, cellulari, giochi vari). Eventuali smarrimenti dell'oggetto in questione e di altri similari ricadono sotto la personale responsabilità di ciascun alunno. Coloro che disattendono tale regolamento saranno ammoniti, il cellulare o il materiale non autorizzato verrà ritirato e restituito ai genitori. Resta a disposizione degli alunni e dei genitori, per giustificati motivi, il telefono della scuola.
- C. Durante le ore di lezione, gli alunni possono uscire, per recarsi ai servizi, uno alla volta con il permesso dell'insegnante. È opportuno che gli alunni non escano durante la prima ora e subito dopo l'intervallo, salvo casi di effettiva necessità. Gli alunni non devono sostare senza un valido motivo nei servizi e in altri spazi dell'edificio.
- D. I trasferimenti delle singole classi in palestra o nei laboratori devono avvenire con ordine, con l'accompagnamento dei docenti o del personale scolastico. 5
- E. Durante l'intervallo è consentito fare merenda e servirsi della toilette, evitando giochi pericolosi per sé e per gli altri, corse, schiamazzi. I docenti in servizio sono responsabili della vigilanza durante l'intervallo.
- F. Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente i macchinari e le strutture didattiche senza arrecare danni al patrimonio della scuola: chi lo farà sarà tenuto a ripagare quanto danneggiato; nel caso non fosse individuato il responsabile, provvederà alla copertura della spesa l'intera classe. I responsabili del danno incorreranno anche in sanzioni disciplinari.
- G. L'alunno dovrà avere cura della propria persona ed è tenuto ad avere un abbigliamento decoroso e adeguato all'ambiente scolastico e alle circostanze educative, come rispetto delle norme di buona educazione e dell'ambiente che frequentano. A scuola sono severamente vietati: gonna troppo corta, shorts e pantaloni sopra il ginocchio sia in estate sia in inverno, magliette che lasciano la pancia scoperta o che non coprono le spalle come top o canotte; jeans o altri indumenti con strappi vistosi; uso in classe di cappelli, cappuccio di maglie e/o felpe e/o giubbotti alzati sulla testa, infradito, ciabatte e, in generale,

abbigliamento che non sia consono all'ambiente di una scuola.

Cosa è consentito: Un abbigliamento pratico, pulito e ordinato. L'uso di capi consoni all'ambiente scolastico, che rispettino il decoro e l'ambiente educativo.

Per le lezioni di Educazione fisica l'alunno userà un abbigliamento adeguato a uso esclusivo della disciplina. Chi ne fosse sprovvisto non sarà ammesso all'attività sportiva. Durante le lezioni di educazione fisica, gli alunni esonerati dalla stessa si recano comunque in palestra e assistono alle lezioni dei compagni, pur non partecipando attivamente (ved. Art. 16)

Si precisa che tali indicazioni valgono anche in occasione delle uscite didattiche e i viaggi di istruzione

- H. L'allievo ha obbligo di presentarsi a scuola sempre munito di diario su cui annoterà le comunicazioni, nonché le valutazioni, che verranno anche riportate dal docente sul RE.
- I. È assolutamente vietato accedere alla sala Docenti e agli altri locali della scuola se non accompagnati dal personale scolastico o da un docente.
- J. È sconsigliato portare a scuola denaro e oggetti di valore; la scuola non ne risponde in alcun modo.
- K. Gli alunni entrano nell'edificio scolastico nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni, al suono della campana. I ritardatari dovranno essere accompagnati dai genitori che li giustificano o dovranno portare la giustificazione il giorno successivo. Dopo 10 minuti di ritardo, gli stessi non potranno accedere alle classi per non interrompere l'attività didattica iniziata: lo potranno fare alla 2^a ora. Il ripetersi dei ritardi dovrà essere giustificato personalmente dai genitori, appositamente convocati dal Coordinatore di classe. Gli insegnanti della prima ora si troveranno in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Per la scuola secondaria di primo grado le uscite anticipate e gli ingressi posticipati dovranno coincidere con il cambio dell'ora;
- L. Gli alunni non possono accedere ai piani superiori o inferiori del plesso se non autorizzati;
- M. Durante il cambio dell'ora gli alunni rimangono, con un comportamento responsabile, nella loro aula senza accedere per nessun motivo al corridoio;
- N. Le classi devono sempre essere chiuse (a cura del Responsabile di classe) ad ogni trasferimento nelle aule speciali (palestra, laboratorio, etc). Gli alunni escono ordinatamente e in silenzio, preceduti dai loro insegnanti;
- O. Al termine delle lezioni, gli alunni, accompagnati dall'insegnante, escono dalle aule in maniera disciplinata attraverso i percorsi indicati;
- P. L'alunno è tenuto a giustificare l'assenza dalle lezioni al suo rientro a scuola, all'insegnante della prima ora. Nel caso in cui egli non presenti giustificazione nel giorno del rientro o in quello successivo, il Coordinatore di classe contatterà i genitori perché vi provvedano;
- Q. Le uscite anticipate devono essere giustificate dai genitori che provvederanno a riprendere personalmente l'alunno o tramite delegato;
- R. L'alunno è tenuto a restituire sollecitamente al Coordinatore le autorizzazioni richieste per partecipare alle attività programmate dal C.d.C (progetti, uscite didattiche, etc.); la mancata osservanza potrà determinare l'esclusione dalle relative attività previste.

Si precisa inoltre che

- S. Allo studente è vietato introdurre nella scuola biciclette o monopattini.
- T. L'utilizzo del bagno è consentito solo durante l'intervallo o al cambio dell'ora, fatta eccezione per casi particolari autorizzati dal docente o personale scolastico.
- U. Non è consentito portare a scuola oggetti pericolosi per sé e/o per gli altri.

ART. 4 COMPORTAMENTI FUORI DALLE CLASSI

A. Palestra e spazi comuni

- 1. Allo studente non è consentito l'accesso in palestra al di fuori delle ore di Educazione Fisica e senza la presenza del docente di disciplina.
- 2. L'utilizzo dei palloni della palestra durante intervalli e momenti destrutturati non è consentito.

B. Uscite didattiche

L'uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività didattica; quindi vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche.

In particolare:

- 1. L'utilizzo del telefono cellulare, durante le uscite didattiche, è severamente vietato.

2. L'acquisto di cibo e bevande, durante le uscite didattiche, è consentito esclusivamente in base alla decisione dei docenti accompagnatori e previo consenso dei genitori, che devono munire i figli delle risorse economiche necessarie e responsabilizzare su cibi e bevande da acquistare; la scuola declina qualsivoglia responsabilità in merito alla vigilanza alimentare degli alunni in situazioni non strutturate e extrascolastiche. In ogni caso è fatto divieto di consumare bevande energetiche.

C. Mensa (scuola primaria)

1. I locali della mensa costituiscono luoghi scolastici e vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche.
2. L'accesso alla mensa va inteso come tempo scuola che ha valenza educativa.
3. Nei locali adibiti a mensa bisogna mantenere un comportamento adeguato ed evitare azioni caotiche e scorrette.

Art. 5 –SANZIONI DISCIPLINARI

1. I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli studenti e del corretto funzionamento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.

2. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti, che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti e, infine, ad ottenere la riparazione del danno.

3. La trasgressione delle regole comporterà l'applicazione di provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato, alla recidività; i provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi.

4. I seguenti comportamenti vengono configurati come mancanze disciplinari:

a) Mancanza ai doveri scolastici: frequenza irregolare, ritardi abituali, assenze ingiustificate

b) Mancato assolvimento degli impegni di studio: non rispettare le consegne, non portare i materiali necessari, negligenza ricorrente, disturbo attività scolastica.

c) Mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del personale della scuola, dei compagni, delle Istituzioni, anche con atteggiamento non consono

d) Comportamenti irrispettosi e offensivi verso gli altri (adulti e compagni) attraverso parole, linguaggio offensivo e irrispettoso, gesti o azioni.

e) Mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola con i propri Regolamenti e Circolari interne: utilizzo improprio del cellulare, senza specifica autorizzazione del docente, comportamento inadeguato nei bagni, negli spogliatoi, nei corridoi, durante l'accesso e l'uscita dalla scuola e negli spostamenti interni ed esterni alla scuola.

f) Ogni altro comportamento inadeguato e/o scorretto durante lo svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche organizzate dalla scuola (es. sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico e dell'istituzione scolastica).

g) Comportamento recante danno al patrimonio della scuola e utilizzo scorretto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi didattici e degli arredi, mancato rispetto dell'ambiente scolastico.

h) Comportamento configurabile come reato: reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (minaccia, percosse, ingiurie, offese sessiste, razziste, religiose, etc..) oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale e pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento..)

ART. 6 CODICE DISCIPLINARE

1. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di

Proporzionalità: la sanzione deve essere adeguata alla gravità dell'infrazione

Gradualità: si prediligono sanzioni educative prima di quelle più severe

Temporaneità: nessuna sanzione deve pregiudicare il diritto allo studio

Rieducazione: le sanzioni devono favorire la responsabilità personale e al ripristino di rapporti

corretti all'interno della comunità scolastica.

2. Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno.
3. La riparazione non estingue un eventuale reato che si sia commesso, perseguibile a norma di legge.
4. La responsabilità disciplinare è personale; la sanzione è pubblica.
5. Non si può penalizzare un gruppo classe per un'infrazione commessa dal singolo studente/essa.
6. Il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri:

6.1 intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza;

6.2 rilevanza dei doveri violati;

6.3 grado del danno o di pericolo causato;

6.4 sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dello studente, ai precedenti disciplinari nel corso dell'anno precedente all'infrazione; al concorso nella mancanza di più studenti in accordo tra di loro.

7. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
8. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
9. In caso di atti o comportamenti che violano le norme del Codice penale, il dirigente scolastico ha l'obbligo di provvedere tempestivamente alla denuncia.
10. Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso di massimo dodici mesi precedenti. Per recidiva si intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.

ART. 7 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi del precedente articolo, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti interventi educativi in corrispondenza delle relative infrazioni; ogni infrazione perseguibile in quanto reato prevede la denuncia alla Procura della Repubblica.

L'Ammonizione verbale e l'annotazione sul registro è applicabile alle seguenti infrazioni:

1. *Ritardi e mancata giustificazione assenze.*
2. *Mancato assolvimento dei doveri scolastici: non porta a scuola il materiale; non esegue i compiti assegnati; non rispetta le consegne degli insegnanti; copia i compiti e le prove.*
3. *Disturbo arrecato alla lezione: disturba la lezione e ne impedisce il normale svolgimento; scorrettezze non gravi verso i compagni.*
4. *Aspetto non consono all'ambiente scolastico: abbigliamento non consono; non cura l'igiene personale.*

Gli alunni che non ottemperino ai doveri per loro stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Regolamento di disciplina d'Istituto andranno soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari, secondo un criterio di gradualità e proporzionalità, a seconda della gravità e/o della reiterazione delle mancanze così come di seguito elencato:

- a) *richiamo verbale;*
- b) *ammonizione scritta del docente sul registro di classe;*
- c) *convocazione dei genitori;*
- d) *deferimento al Dirigente Scolastico;*
- e) *ammonizione scritta del Dirigente Scolastico;*
- f) *riparazione del danno;*
- g) *sanzioni alternative;*

- h) *sospensione dalle lezioni da 1 a 2 giorni;*
- i) *sospensione dalle lezioni da 3 a 15 giorni;*
- j) *sospensione dalle lezioni oltre i 15 giorni;*
allontanamento fino al termine dell'anno scolastico;
- k) *esclusione dallo scrutinio finale;*
- l) *non ammissione all'esame di stato.*

In caso di infrazioni configurabili quali bullismo/cyberbullismo, si fa rimando alla policy bullismo, cyberbullismo emanata dalla scuola (Prot. n. 0002754/U del 20/03/2025), alle azioni ivi previste e a quanto riportato nel DPR 134/2025

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. (Art. 1, c. 3 del D.P.R. 235/07).

Art. 8 – PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre verbalmente o per iscritto e/o in presenza dei genitori, se possibile, le proprie ragioni. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori o da un docente di classe, anche congiuntamente.
2. A seguito dell'audizione, potrà seguire:
 - a) la non attivazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare;
 - b) il rinvio della decisione al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.
3. Il Consiglio di Classe, per casi gravi, può essere convocato anche con preavviso di 24 ore.
4. Qualora il Consiglio di Classe proponga una sanzione che comporti l'allontanamento dalle lezioni per periodi superiori ai 15 giorni, il dirigente scolastico convoca il Consiglio di Istituto.

L'allontanamento dalle lezioni per 1-2 giorni prevede che l'alunno:

- a. legga un testo significativo;
- b. scriva un testo riflessivo sulle conseguenze del proprio comportamento che esporrà alla classe;
- c. esclusione alle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (uscite didattiche, viaggi d'istruzione, competizioni sportive e simili), qualora l'alunno non dimostri di aver maturato.

L'allontanamento dalle lezioni da 3 fino a 15 giorni prevede:

- a. l'obbligo di partecipazione ad attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture ospitanti convenzionate (art. 4, c. 8 ter);
- b. Attività di cittadinanza attiva e solidale presso la scuola, a favore della comunità scolastica (art. 4, c.8 quater); interventi previsti:
 1. pulizia dei locali interni ed esterni della scuola
 2. Riordino della biblioteca scolastica o dei laboratori
 3. Supporto didattico agli alunni della scuola primaria dei plessi dell'istituto
 4. semplici compiti esecutivi a favore dell'ambiente scolastico
 5. attività di volontariato adeguatamente documentate
 6. altre attività suggerite dai componenti il Consiglio di classe.

- c. l'esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (uscite didattiche, viaggi d'istruzione, competizioni sportive e simili).

L'allontanamento dalle lezioni superiore ai 15 giorni prevede:

- a. in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, l'attivazione di un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica;

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

5. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (comunicazione telefonica, convocazione verbalizzata, lettera a mano).

6. Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti (docenti e genitori). La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed è preceduta da una fase istruttoria riservata alla sola componente docente. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli.

7. L'Organo Collegiale viene convocato nel più breve tempo possibile o in occasione del primo consiglio di classe utile.

8. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento.

9. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dello studente dal Dirigente Scolastico, in forma scritta.

10. Gli effetti applicativi della sanzione decorrono dal 5° giorno in cui l'organo competente l'ha comminata, fatta salva la sospensione intervenuta a causa di ricorso.

Art. 9 – IMPUGNAZIONE DELLE SANZIONI

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso scritto all'Organo di Garanzia interno, da parte delle famiglie, entro 5 giorni dalla avvenuta notifica; trascorsi detti termini, e in assenza di ricorso, la sanzione è irrogata, fatto salvo il diritto della famiglia di produrre ricorso avverso il provvedimento all'Organo di garanzia Regionale, comunque, entro il 15° giorno.

2. Il ricorso della famiglia è valutato dall'Organo di Garanzia interno entro il 10° giorno dall'avvenuta consegna del ricorso e gli esiti sono resi noti alla famiglia a cura del dirigente scolastico, a mezzo raccomandata a mano o e-mail.

Art. 10 – ORGANO DI GARANZIA INTERNO

1. L'O.G. è designato dal Consiglio di istituto su disponibilità dei membri. Esso è composto da:

- a) dirigente scolastico, che ne assume la presidenza

- b) n° 1 rappresentante dei docenti
 - c) n° 2 rappresentanti dei genitori nominati dal consiglio di istituto
 - d) n° 2 membri supplenti, uno per la componente docenti, uno per la componente genitori.
2. I membri supplenti sostituiranno i titolari in caso di una motivata impossibilità a partecipare o per i casi di incompatibilità di giudizio.
 3. L'O.G., in composizione perfetta, dovrà esprimersi, a maggioranza, in merito all'impugnazione, non oltre 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso, qualora l'O.G. non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
 4. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Dirigente scolastico non oltre i 5 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo; lo stesso provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.
 5. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 3 giorni prima della seduta. 6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.
 7. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
 8. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.
 9. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
 10. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
 11. La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel "Regolamento di istituto", è attribuita, a norma di legge, all'Organo di Garanzia Regionale, al quale gli interessati possono ricorrere entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'"Organo di garanzia" della scuola.

Art. 11 - ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

1. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del regolamento di cui al DPR n. 235 del 21/11/2007 e contenute nel presente regolamento di istituto.
2. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
3. Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni.
4. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 13- ISTANZA DI AMMONIMENTO DEL QUESTORE NEL CASO DI STUDENTE ULTRA 14ENNE

Nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minorenni, è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di pubblica sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne, autore della condotta molesta (punto 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo, ottobre 2017). L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi.

ART.14- ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

Tutti gli atti ascritti ai procedimenti disciplinari assunti collegialmente dal Consiglio di Classe e/o dal Dirigente sono archiviati nel fascicolo personale dell'alunno/a.

ART. 15 SANZIONI DISCIPLINARI SCUOLA PRIMARIA

DOVERI	COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANI COMPETENTI
1. Frequenza regolare.	- Assenze non giustificate. - Superamento del limite fissato al numero di ritardi (3 in 30 gg)..	A. Comunicazione scritta alla famiglia tramite diario ed eventuale successivo colloquio. B. Convocazione della famiglia da parte del Dirigente Scolastico. C. Ammonizione scritta. D. Segnalazione dell'assenza prolungata non giustificata ai servizi sociali per il controllo dell'obbligo scolastico.	A - Docente B-C-D- Dirigente Scolastico
2. Garantire la regolarità delle comunicazioni scuola- famiglia.	Inadempienza delle comunicazioni scuola-famiglia.	A. Ammonizione orale (1° episodio). B. Annotazione nominale sul diario e sul registro elettronico(2° episodio).	A- Docente B- Docente
3. Comportamento corretto e collaborativo nell'ambito dello svolgimento dell'attività didattica.	- Disturbo della lezione / attività - Creazione di situazioni potenzialmente pericolose per sé e per gli altri. - Inadempienza nello svolgimento dei compiti assegnati. - Uso improprio o scorretto degli strumenti digitali e delle funzionalità delle piattaforme didattiche, (es. chat, board, email, account scolastico...).	A. Annotazione nominale sul diario e sul registro elettronico. B. Convocazione dei genitori.	A- Docente B- Docente-Dirigente (a seconda della gravità)

4. Comportamento educato e rispettoso nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale ATA e dei compagni.	• Linguaggio e/o gesti offensivi e/o discriminatori verso qualunque forma di diversità (utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui). • Inosservanza della netiquette (comunicazione online corretta, educata e rispettosa). • Minacce. • Aggressione verbale e/o fisica. • Atteggiamenti di prevaricazione, bullismo e cyber bullismo.	A. Annotazione nominale sul diario e sul registro elettronico. B. Verbale dettagliato dell'accaduto da inserire nel fascicolo personale dell'alunno. C. Convocazione dei genitori D. esclusione dalle visite guidate e/o viaggi d'istruzione; E. Applicazione del protocollo di intervento previsto per i casi di bullismo/cyber bullismo.	A- Docente B- Docente C- Docente D- Dirigente Scolastico e Consiglio di classe (convocazione dei genitori) E - DS, Referente Bullismo e Cyberbullismo
5. Utilizzo corretto delle strutture, delle strumentazioni e dei sussidi didattici della scuola, anche quando forniti in comodato d'uso	• Danneggiamento volontario o colposo • Mancato rispetto delle proprietà altrui	A. Annotazione nominale sul diario e sul registro elettronico. B. Convocazione genitori. C. Richiesta di risarcimento del danno. D. esclusione dalle uscite didattiche e/o viaggi d'istruzione;	A- Docente B- Docente C- Dirigente Scolastico D - DS e Consiglio di classe (convocazione dei genitori)
Rispetto delle disposizioni che garantiscono	• Allontanamento dalla classe/aula senza il permesso dell'insegnante. • Comportamenti scorretti durante l'intervallo, la mensa e le attività non in classe	A. Annotazione nominale sul diario e sul registro elettronico. B. Sospensione dell'intervallo.	A- Docente

ART. 16 SANZIONI DISCIPLINARI SCUOLA SECONDARIA I GRADO

DOVERI	COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANI COMPETENTI
1. Frequenza regolare	3 ritardi non giustificati - Assenze non giustificate - Uscita non consentita/ autorizzata dall'edificio scolastico.	A. Dopo 3 ritardi / assenze non giustificati comunicazione scritta alla famiglia tramite diario /registro elettronico. B. Convocazione telefonica anche tramite registro elettronico dei genitori. C. Annotazione nominale sul diario e sul registro elettronico. D. Richiamo verbale in presenza dei genitori . E. Segnalazione dell'assenza prolungata non giustificata ai servizi sociali/ autorità competenti per il controllo dell'obbligo scolastico.	A - Docente, coordinatore di classe B - C - D - Coordinatore di classe, (anche in presenza del Ds se il numero di ritardi/assenze è elevato) E. Dirigente scolastico
		F. Ammonizione scritta.	F-Dirigente Scolastico
2. Garantire la regolarità delle comunicazioni scuola-famiglia	Non far firmare e/o non consegnare le comunicazioni.	A. Annotazione nominale sul diario e sul registro elettronico. B. Segnalazione telefonica ai genitori.	A – B- Docente
	- Falsificazione della firma dei genitori o dei docenti. - Falsificazione dell'identità digitale o assunzione dell'identità del genitore/tutore legale nella comunicazione online con la scuola/docenti.	C. Annotazione nominale sul diario e sul registro elettronico. D. Convocazione dei genitori tramite lettera. E. Si valuta la sospensione di uno o due giorni e con possibile esclusione dalle visite guidate e/o dai viaggi d'istruzione(per mancanze reiterate)	C- Coordinatore di classe D -Dirigente Scolastico E- DS e Consiglio di classe (convocazione dei genitori)

3. Comportamento corretto e collaborativo nell'ambito dello svolgimento dell'attività didattica	• Disturbo della lezione / attività. • Rifiuto sistematico a svolgere il compito assegnato e/o a collaborare. • Uso improprio o scorretto degli strumenti digitali (es., chat, board, email, account scolastico...).	A. Annotazione nominale sul diario e sul registro elettronico. B. Richiamo scritto. C. Convocazione dei genitori D. Si valuta la sospensione di uno o due giorni e con possibile esclusione dalle visite guidate e/o dai viaggi d'istruzione (per mancanze reiterate)	A –docente B – C-D- Dirigente scolastico (solo per la D)
	• Ripetute mancanze nello svolgimento dei compiti/lezioni.	C. Convocazione dei genitori tramite diario/registo elettronico.	B- Docente

4. Comportamento educato e rispettoso nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale ATA e dei compagni	- Linguaggio e/o gesti offensivi e/o discriminatori verso qualunque forma di diversità. - Inosservanza della netiquette (comunicazione online corretta, educata e rispettosa). - Minacce.	A. Annotazione nominale sul diario e sul registro elettronico. sul diario e sul registro elettronico. B. Ammonizione scritta sul diario e sul registro elettronico. C. Convocazione genitori D. Si valuta la sospensione di uno o due giorni e con possibile esclusione dalle visite guidate e/o dai viaggi d'istruzione (per mancanze reiterate)	A - Docente B- Docente C - Coordinatore di classe D- Consiglio di classe e Dirigente scolastico
	Infrazione al divieto di fumo all'interno dell'Istituto.	E. Misura prevista dalla normativa di riferimento	D- Dirigente Scolastico

	- Aggressione verbale / fisica. - Atti di violenza grave. - Atteggiamenti di prevaricazione, bullismo, cyberbullismo(atti o parole che consapevolmente tendono a offendere e/o emarginare altri studenti anche tramite strumenti digitali e internet).	E. Annotazione nominale sul diario e sul registro elettronico. F. Convocazione dei genitori tramite lettera. G. Obbligo di partecipazione ad attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale; sospensione dalle lezioni fino a 15gg o sospensione fino al termine dell'anno Scolastico (si valuta in base alla gravità dell'atto compiuto) con possibile esclusione dallo scrutinio finale e/o non ammissione all'esame di stato. H. Applicazione del protocollo di intervento previsto per i casi di bullismo/- cyberbullismo	E-Docente F- Coordinatore di classe G- Dirigente Scolastico e Consiglio Di classe (convocazione dei genitori) Consiglio di Istituto H. Dirigente scolastico e Referente bullismo e cyber bullismo.
--	--	--	--

	• Mancato rispetto delle proprietà altrui. • Abbigliamento non consono al decoro e al contesto didattico.	I. Annotazione nominale sul diario e sul registro elettronico. J. Convocazione genitori. K. Richiesta di risarcimento del danno ai genitori.	H- Docente I - Docente J - Dirigente Scolastico
5. Utilizzo corretto delle strutture, delle strumentazioni e dei sussidi didattici della scuola anche quando forniti in comodato d'uso.	• Danneggiamento volontario o colposo.	A. Annotazione nominale sul diario e sul registro elettronico. B. Convocazione genitori . C. c. Richiesta di risarcimento del danno ai genitori. D. Si valuta la sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, a seconda della gravità del danno e del gesto compiuto, con esclusione dalle visite guidate e/o dai viaggi d'istruzione. Risarcimento del danno da parte della famiglia	A- Docente B-Docente e Coordinatore di classe C- Dirigente Scolastico D- Dirigente Scolastico e Consiglio di classe (convocazione dei genitori)
6. Rispetto delle disposizioni che garantiscono sicurezza e ordine durante le attività scolastiche.	• Allontanamento dalla classe/aula virtuale senza il permesso dell'insegnante. • Salire e scendere le scale correndo e/o spingendo. • Comportamento scorretto durante l'intervallo, la mensa e gli spostamenti esterni . • Infrazione al divieto di fumo all'interno dell'Istituto. • Mancato rispetto delle disposizioni/regolamento di prevenzione del contagio da COVID 19.	A. Annotazione nominale sul diario e sul registro elettronico. B. Sospensione dell'intervallo. C. Si valuta la sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni e con possibile esclusione dalle visite guidate e/o dai viaggi d'istruzione e obbligo di partecipazione ad attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale D. Misura prevista dalla normativa di riferimento.	A- Docente B- Docente C – D- Dirigente Scolastico e Consiglio di classe

	• Utilizzo, non autorizzato o improprio di cellulari o dispositivi elettronici durante le ore di attività didattica che non configuri reato in funzione delle norme di cui al Decreto Legislativo 196/2003 come richiamate all'Atto di indirizzo del MPI del 15/03/2007 e dalla Direttiva n. 104 del 30/11/2007. • Utilizzo di dispositivi elettronici non finalizzati all'apprendimento durante le ore di attività didattica digitale integrata che non configuri reato in funzione delle norme di cui al Decreto Legislativo 196/2003 come richiamate all'Atto di indirizzo del MPI del 15/03/2007 e dalla Direttiva n. 104 del 30/11/2007 .	E. Annotazione nominale sul diario e sul registro elettronico e contestuale presa in consegna temporanea del dispositivo. F. Convocazione telefonica dei genitori per la compilazione della modulistica e restituzione del cellulare entro la fine dell'orario scolastico. G. Le volte successive alla prima stessa procedura e sospensione di uno o più giorni con possibile esclusione dalle visite guidate e/o dai viaggi d'istruzione; possibilità di sospensione con obbligo di frequenza.	E, F- Docente G - Dirigente Scolastico e Consiglio di classe (convocazione dei genitori)
	f) Acquisizione e diffusione di immagini, video e audio altrui senza autorizzazione. g) Utilizzo o uso improprio di cellulari o di altri dispositivi elettronici durante le ore di attività didattica con grave violazione di cui al Decreto Legislativo 196/2003 come richiamate all'Atti di indirizzo del MPI del 15/03/2007 e dalla Direttiva n. 104 del 30/11/2007.	H. Annotazione nominale sul diario e sul registro elettronico. I. Convocazione genitori tramite lettera. J. Si valuta la sospensione fino a 15 giorni con la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della scuola e con possibile esclusione dalle visite guidate e/o dai viaggi d'istruzione, obbligo di partecipazione ad attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale K. Segnalazione agli organi competenti.	H- Docente I-J – K – Coordinatore di classe e Dirigente Scolastico e Consiglio di classe (convocazione dei genitori)

Art. 17 – Norme finali

In deroga al precedente art. 7, e ai precedenti artt. 15 e 16, il Consiglio di Classe, in caso di almeno tre reiterate violazioni al Regolamento di Disciplina per comportamenti scorretti anche non gravi, regolarmente annotati sul registro elettronico e comunicati alla famiglia, ha facoltà di deliberare la non partecipazione dell'alunno di scuola primaria e/o secondaria, ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi d'istruzione, progetti, gare e simili.

1. Per quanto qui non definito, si rimanda allo statuto degli studenti e delle studentesse.
2. Il presente Regolamento deve essere portato a conoscenza dei genitori, degli alunni, del personale docente ed educativo che dovrà attenersi alle disposizioni contenute, e, per le parti di competenza, agli allievi e alle famiglie. Le regole fondamentali del Regolamento saranno pubblicate sul sito della scuola. Disattendere al Regolamento di cui sopra, potrà comportare: per il personale docente, educativo ed ATA, l'applicazione delle specifiche norme in materia di sanzioni disciplinari previste dal D.L.27 ottobre 2009, n. 150; e per gli alunni specifici provvedimenti disciplinari. Il presente regolamento d'istituto deliberato dal Consiglio di Istituto entra in vigore a partire dal giorno successivo la pubblicazione on line all'albo e sul sito istituzionale.

Il Regolamento d'Istituto potrà subire aggiornamenti o variazioni se e quando il Consiglio di Istituto lo riterrà opportuno.

COMPENSIVO DEI SEGUENTI ALLEGATI:

ALL. 1 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI